



IL SINDACO

Prot. n. 2115

Ordinanza n. 07 del 13/04/2021

OGGETTO: Ordinanza contingibile e urgente ai sensi degli articoli 50 e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Chiusura del plesso scolastico Scuola dell'Infanzia Statale plesso Casali sita nel Comune di Faicchio nei giorni dal 13 e al 16 marzo 2021 per sanificazione.

IL SINDACO

PREMESSO che:

- ai sensi dell'art. 50, comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;
- ai sensi dell'art. 54, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta con atto motivato provvedimenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

VISTI:

- la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale é stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il D.L. 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante *"Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19"*;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del D.L. 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 198 dell'8 agosto 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 settembre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del D.L. 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 7 settembre 2020, per effetto del quale, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale, le misure di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020 sono state prorogate sino al 7 ottobre 2020;
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 con la quale é stato prorogato fino al 31 gennaio 2021 lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, recante *"Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020"*;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del D.L. 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 4 novembre 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del D.L. 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori

misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 3 dicembre 2020;

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2021, recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020 n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" del decreto legge 16 maggio 2020 n. 33, convertito con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" e del D.L. 14 gennaio 2021 n. 2 recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15.01.2021, con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza fino al 30 aprile 2021;

VISTA la nota Prot. n. 2109 del 13/04/2021, con la quale il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL BN1 ha comunicato un caso accertato, con esito positivo, di un alunno frequentante la Scuola dell'Infanzia Statale del plesso Casali del Comune di Faicchio, in seguito ad un accertamento diagnostico effettuato con tampone nasofaringeo e pertanto, in ottemperanza alle Linee Guida dell'ISS, è necessario:

1. sanificare tutte le aree utilizzate dalla persona positiva e, in via precauzionale, tutti gli ambienti del plesso interessato;
2. aprire porte e finestre per favorire la circolazione di aria negli ambienti nella giornata successiva all'intervento di sanificazione;

VISTA la Circolare del Ministero della Salute del 12.10.2020;

RITENUTO

- necessario disporre la chiusura della Scuola dell'Infanzia Statale del plesso Casali del Comune di Faicchio, al fine di consentire le prescritte attività di sanificazione e di areazione dei locali scolastici per prevenire, contrastare e contenere la diffusione dell'agente infettivo COVID-19;

- che, allo stato, sussistono i presupposti e le condizioni per l'emanazione di un provvedimento contingibile ed urgente, ai sensi di quanto disposto dall'art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTI gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241;

ORDINA

Per le motivazioni sopra riportate la chiusura per i giorni dal 13/04/2021 al 16/04/2021 della Scuola dell'Infanzia Statale del plesso Casali del Comune di Faicchio,

DISPONE

- che alla presente ordinanza venga data la massima pubblicità e sia pubblicata all'Albo Pretorio *on line* dell'Ente per quindici giorni e sul sito internet del Comune;

- di trasmettere copia della presente ordinanza, per i provvedimenti di competenza:

- Al Prefetto di Benevento;
- Al Protocollo Generale della Provincia di Benevento;
- Alla Stazione dei Carabinieri di San Salvatore Telesino;
- Al Commissariato di Polizia di Telese Terme;
- All'Ufficio tecnico comunale;
- All'Ufficio di Polizia Municipale di Faicchio;
- Alla Direzione Generale dell'ASL territorialmente competente;
- Alla Regione Campania;
- Al Direttore dell'Ufficio Regionale Scolastico;
- Al Dirigente dell'Istituto Comprensivo A. Manzoni – sede centrale di Amorosi;

DEMANDA

ai competenti Uffici comunali l'adozione di tutti gli adempimenti necessari ed urgenti per garantire la sicurezza nell'immediatezza dell'adozione della presente ordinanza;

AVVERTE

- che per la mancata osservanza della presente ordinanza, si applicano le sanzioni previste dal D.L. 25 marzo 2020 n. 19, conv. con L. 35/2020, "salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui all'art. 1 comma 2 individuate e applicate con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 1, comma 1, ovvero dell'art. 3 è punito con la sanzione amministrativa di una somma da euro 40,00 ad euro 1.000,00 non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall'art. 650 c.p. o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità di cui all'art. 3, comma 3";

- che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR della Campania entro 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del presente atto.

Dalla Residenza Municipale li 13.04.2021

Il SINDACO
Dott. Nino Lombardi

